

COPIA

N: 89 Reg. Delibere

N: _____ di Rep.

N: _____ di Prot.



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del **02-08-21**

OGGETTO

COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021 - PERSONALE NON DIRIGENTE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **agosto** alle ore **15:00**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l'appello, risultano

| | |
|-----------------------------|----------|
| SUSANNA SILVIA | P |
| MASCHIETTO VITTORINO | P |
| CARPENEDO LUCIANO | P |
| FERRAZZO GIOVANNI | P |
| PIEROBON ELISA | P |
| SIMIELE FRANCESCA | P |

Assiste alla seduta Dalla Zorza Alessandra – Vice Segretario .

Il Sig. SUSANNA SILVIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- *la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;*
- *il decreto "semplificazioni" n. 135/2018, convertito con Legge n. 12 dell'11.2.2019, all'art. 11 prevede che sono esclusi dal limite del trattamento economico accessorio di personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 gli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 165/2001. In definitiva, quindi, le risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e lett. b) del CCNL 21/05/2018 (incremento di cui dall'anno 2019 pari ad € 83,20 per ciascuna unità di personale al 31.12.2015 e i differenziali PEO a regime) non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016, confermando quindi i contenuti della suindicata dichiarazione congiunta n. 5 al predetto CCNL;*

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo*

contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”;*

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l’altro, l’obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Tenuto conto che è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;*

Richiamato il disposto dell’art. 1, comma 870, Legge 178/2020, che prevede che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nell’anno 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, possono finanziare nell’anno successivo i trattamenti economici accessori del personale, in deroga ai principi di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento la quantificazione dei risparmi previa acquisizione di idonea certificazione da parte dell’organo di controllo contabile;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto l’art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale circa la conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari;

con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente deliberazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2021 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016 adeguato, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2021 Precisando che con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulta perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2021;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
f.to Dalla Zorza Alessandra

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria

f.toMion Andrea

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Vice Segretario Generale
f.toDalla Zorza Alessandra

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to SUSANNA SILVIA

Il Vice Segretario
F.to Dalla Zorza Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 15-09-21 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 30-09-21.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 15-09-21

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 15-09-21

Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è **divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 25-09-21.

Li25-09-21

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 25-09-21

Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra
